

ALLEGATO 11

CAPITOLATO TECNICO

INDICE

1.	PREMESSA.....	3
2.	DEFINIZIONI	3
3.	CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI.....	3
4.	MODALITÀ DI ORDINE	4
5.	CONSEGNA DEL PRODOTTO	4
6.	CONTROLLI DI QUALITÀ.....	5
6.1	RILEVAZIONE TEMPERATURA E DENSITÀ	5
6.2	VERIFICA DI CONFORMITÀ	5
7.	CONTROLLI DI QUANTITÀ.....	6
8.	RIFERIMENTI DEL FORNITORE	8
9.	MODALITÀ DI CALCOLO DEI CORRISPETTIVI	8
10.	PENALI	11
11.	VERIFICHE ISPETTIVE	11

1. PREMESSA

Il presente Capitolato Tecnico disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di gasolio da riscaldamento mediante la consegna a domicilio delle Pubbliche Amministrazioni. Tale fornitura deve essere erogata in conformità a quanto descritto nel presente documento, nella Convenzione e nelle Condizioni Generali.

2. DEFINIZIONI

Nel presente documento con i seguenti termini si intendono:

Ordinativo di Fornitura – il documento, comprensivo degli eventuali allegati, con il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso le Unità Ordinanti e con le modalità di seguito previste, manifestano la loro volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione delle forniture richieste nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel presente Capitolato Tecnico nonché alle condizioni economiche fissate dal Fornitore medesimo nell'Offerta Economica.

Data di Consegna – il termine massimo, entro il quale il Fornitore deve consegnare il Prodotto richiesto dall'Amministrazione Contraente, corrispondente al sesto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore dell'Ordinativo di Fornitura o alla data diversamente concordata tra le parti (che non potrà comunque essere superiore al decimo giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore dell'Ordinativo di Fornitura) e riportata all'interno dell'Ordinativo stesso (eventualmente anche all'interno dell'allegato). In tale ultimo caso la Data di Consegna coinciderà con tale data concordata;

Unità Utilizzatrice – la sede o l'ufficio decentralizzato e/o distaccato dell'Amministrazione Contraente, per la quale l'Amministrazione Contraente emette l'Ordinativo di Fornitura, presso cui sono ubicati uno o più depositi e/o serbatoi localizzati allo stesso indirizzo e numero civico. Tale Unità Utilizzatrice deve essere ubicata entro i confini territoriali del lotto a cui l'ordine emesso è riferito.

Luogo di Consegna – il luogo ove è ubicata l'Unità Utilizzatrice, ovvero il/i serbatoio/i e/o deposito/i della medesima Unità Utilizzatrice indicato nell'Ordinativo di Fornitura, presso il quale il Fornitore deve consegnare il Prodotto richiesto.

Giorno lavorativo: da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi.

3. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI

I gasoli da riscaldamento consegnati dal Fornitore devono presentare caratteristiche fisico-chimiche conformi alle specifiche riportate nella tabella seguente:

Tabella 1 Prodotti e Specifiche Tecniche

PRODOTTO	SPECIFICHE TECNICHE (NORMA DI RIFERIMENTO)
Gasolio da riscaldamento	Norma UNI-CTI 6579 ultima edizione e/o Norma UNI EN 590 ultima edizione
Gasolio da riscaldamento "Artico"	Norma UNI-CTI 6579 ultima edizione e/o Norma UNI EN 590 ultima edizione, per climi rigidi con un C.F.P.P. – Temperatura limite filtrabilità – minore o uguale a meno 10° C

Limitatamente ai lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (solo per la regione Molise), il Fornitore è obbligato a rendere disponibile il Gasolio da riscaldamento "Artico" almeno nel periodo intercorrente tra il 15 novembre e il 15 marzo di ogni anno di vigenza della Convenzione. Resta ferma la facoltà di rendere disponibile tale prodotto anche per Lotti diversi da quelli sopra richiamati e/o in periodi differenti rispetto a quello indicato.

4. MODALITÀ DI ORDINE

L'Amministrazione Contraente mediante l'Ordinativo di Fornitura richiede la fornitura di un quantitativo di Prodotto, tra quelli previsti al precedente paragrafo 3, non inferiore a 1.000 litri per tipologia ed Unità Utilizzatrice. Resta la facoltà del Fornitore di dare esecuzione ad ordini che prevedano quantitativi di Prodotto inferiori a 1.000 litri.

L'Ordinativo di Fornitura, eventualmente anche all'interno di allegati, deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- i riferimenti dell'Amministrazione Contraente;
- i riferimenti del Punto Ordinante;
- il quantitativo e la tipologia di prodotto relativi alla fornitura;
- i riferimenti dell'Unità Utilizzatrice;
- l'indicazione del luogo di esecuzione della fornitura (presso il quale sono ubicati uno o più depositi e/o serbatoi);
- i riferimenti del personale della Pubblica Amministrazione incaricato alla consegna;
- il numero di serbatoi, l'identificativo e la capacità (in litri) degli stessi.

Si precisa che:

- la fornitura deve essere effettuata entro la Data di Consegna così come definita al Paragrafo 2.
- sono ordinabili esclusivamente multipli di 1.000 litri, salva la facoltà del Fornitore di dare esecuzione ad Ordinativi di Fornitura che non siano multipli di 1.000 litri.

5. CONSEGNA DEL PRODOTTO

La fornitura oggetto di ciascun ordine deve essere eseguita dal Fornitore, con le modalità stabilite nel presente Capitolato Tecnico, esattamente nei Luoghi di consegna indicati nell'ordinativo medesimo purché raggiungibili tramite trasporto su gomma e marittimo di linea (traffico merci). In particolare, all'interno dell'Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione deve indicare tutte le informazioni utili per il corretto svolgimento delle attività di consegna del Prodotto, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'ubicazione del/i serbatoio/i (strada pubblica, area di proprietà dell'Unità Utilizzatrice, ecc.), la presenza di eventuali ostacoli o elementi di rischio, la presenza di illuminazione nella zona di scarico, ecc..

In esecuzione di ciascun Ordine di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare la consegna entro e non oltre il termine perentorio della Data di Consegna, pena l'applicazione della penale di cui al successivo paragrafo 10 punto 1. In ogni caso, il Fornitore, successivamente alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, dovrà concordare con l'Unità Utilizzatrice l'esatto giorno e orario di consegna. Qualora la consegna non dovesse avvenire entro i termini stabiliti e/o concordati, la fornitura potrà essere rifiutata dalle Unità Utilizzatrici.

La consegna del Prodotto deve essere registrata dall'Amministrazione Contraente e, per questa, dall'Unità Utilizzatrice, in contraddittorio con il Fornitore, mediante apposito Verbale di Consegna. Tale Verbale di Consegna deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- peso e/o volume del Prodotto rilevato allo scarico, secondo quanto indicato al successivo paragrafo 7

del presente Capitolato Tecnico;

- densità e temperatura del Prodotto se rilevate al momento;
- volume del Prodotto espresso in litri a temperatura di 15°C dichiarato dal Fornitore;
- volume da fatturare calcolato secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 7 del presente Capitolato Tecnico (litri a temperatura 15°C);
- data di consegna;
- eventuali discordanze tra quantità ordinate e consegnate;
- eventuali non conformità del prodotto rilevate prima dello scarico.

Qualora, durante le fasi di consegna, si verificassero sversamenti di Prodotto nel Luogo di Consegna causati dal personale del Fornitore, quest'ultimo sarà obbligato a procedere all'immediata bonifica del Luogo di Consegna.

6. CONTROLLI DI QUALITÀ

6.1 RILEVAZIONE TEMPERATURA E DENSITÀ

Le Unità Utilizzatrici hanno facoltà di procedere, prima dello scarico del Prodotto consegnato, alla determinazione della temperatura e della densità del Prodotto medesimo. Tale densità misurata andrà riconvertita alla densità a 15°C utilizzando la tabella 53B pubblicata nel volume III del Petroleum Measurement Tables, edita dall'A.S.T.M. e stampata dal Ministero delle Finanze - Direzione Generale delle Dogane ed. II.II - su autorizzazione dell'A.S.T.M.. La densità a 15°C andrà quindi corretta, per tenere conto della spinta dell'aria, sottraendo il numero fisso 0,0011. Qualora la densità così calcolata si discostasse più del 9‰ (nove per mille) dalla densità a 15°C riportata dal Fornitore (già corretta per la spinta dell'aria) nel Documento di accompagnamento (DAS, copia cartacea DAS elettronico e/o similari), il Prodotto potrà essere respinto e l'Amministrazione potrà applicare la penale di cui al paragrafo 10 punto 2, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. In tal caso il Fornitore entro 3 giorni naturali e consecutivi (salvo diverso termine espressamente concordato tra la singola Amministrazione Contraente ed il Fornitore) dovrà provvedere a fornire il Prodotto a norma, pena l'applicazione della penale di cui al paragrafo 10 punto 1, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

6.2 VERIFICA DI CONFORMITÀ

Le Unità Utilizzatrici e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di disporre controlli al fine di verificare la conformità del Prodotto consegnato dal Fornitore alle specifiche tecniche riportate in Tabella 1 al precedente Paragrafo 3. Salvo diverse procedure di prelievo eventualmente adottate dalle singole Amministrazioni Contraenti, per l'effettuazione dei controlli di cui sopra, l'Unità Utilizzatrice e/o la Consip S.p.A. disporranno all'atto della consegna ed in contraddittorio con la controparte, il prelievo dall'autocisterna, secondo le modalità indicate dalle norme UNI EN ISO 3170 o UNI EN ISO 3171 e s.m.i., di 3 (tre) campioni del Prodotto posti in 3 (tre) idonei contenitori da 2 (due) litri ciascuno. I tre campioni saranno sigillati e dovranno essere dotati di targhetta sulla quale saranno riportati almeno i riferimenti dell'Unità Utilizzatrice, il numero del Documento di accompagnamento (DAS, copia cartacea DAS elettronico e/o similari), la data e luogo del prelievo (coincidente con la data di consegna) e la targa dell'autocisterna. L'etichetta sarà firmata dal trasportatore e dal referente dell'Amministrazione. A tal fine il Fornitore accetta di essere rappresentato dall'autista dell'autocisterna.

Al fine di verificarne la conformità alle specifiche tecniche di cui alle suddette norme di riferimento, i suddetti campioni saranno destinati, rispettivamente:

- a) all'Unità Utilizzatrice;

- b) al Fornitore;
- c) al laboratorio di analisi accreditato, concordato le parti.

Le verifiche di conformità avranno il seguente svolgimento:

1. Nel caso in cui il campione di cui alla lettera a), a seguito del collaudo/verifica, effettuato presso un laboratorio di analisi accreditato scelto dall'Amministrazione, risultasse non conforme alle specifiche tecniche di cui al paragrafo 3 del presente Capitolato, l'Amministrazione dovrà darne opportuna comunicazione al Fornitore. Quest'ultimo potrà, a proprie spese, effettuare ulteriori prove di collaudo/verifica sul proprio campione di Prodotto (lettera b)) presso un laboratorio di analisi accreditato (Laboratorio di parte); diversamente, si procederà secondo quanto previsto al punto 3. Resta inteso che il Fornitore dovrà consegnare le proprie controdeduzioni complete dei risultati del Laboratorio di parte entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di non conformità del Prodotto, in caso contrario la non conformità dello stesso si intenderà tacitamente accettata dal Fornitore e si procederà secondo quanto previsto al punto 3).
2. Se a seguito del collaudo/verifica del Laboratorio di parte sul campione di cui alla lettera b), il Prodotto risultasse conforme alle specifiche tecniche di cui al paragrafo 3 del presente Capitolato, si procederà alla verifica del campione di cui alla lettera c). In caso di non conformità di tale campione, si procederà secondo quanto previsto al punto 3). Diversamente, se a seguito del collaudo/verifica del campione di cui alla lettera c) il Prodotto risultasse conforme alle specifiche tecniche, il Prodotto rifornito verrà accettato dall'Unità Utilizzatrice.
3. In caso di non conformità del Prodotto, l'Unità Utilizzatrice potrà rifiutare il Prodotto rifornito ed applicare la penale di cui al paragrafo 10 punto 3, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. In tal caso il Fornitore dovrà provvedere alla bonifica del Luogo di Consegna ed alla sostituzione della partita di Prodotto rifiutata, con modalità da concordarsi con l'Unità Utilizzatrice, entro e non oltre 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di rifiuto del Prodotto (salvo diverso termine espressamente concordato tra la singola Unità Utilizzatrice ed il Fornitore) pena l'applicazione della penale di cui al paragrafo 10 punto 1 e fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

Si specifica che, nel caso in cui il Prodotto rifornito non risultasse conforme alle specifiche tecniche di cui sopra, le spese per l'espletamento delle analisi di laboratorio del Prodotto di cui ai campioni a) e c), ivi comprese tutte quelle ad esse correlate (es.: trasporto dei campioni da analizzare, consegna, ritiro etc.) resteranno a carico del Fornitore.

Diversamente, nel caso in cui il Prodotto rifornito risultasse, invece, conforme alle specifiche tecniche di cui alle suddette norme di riferimento, le spese per l'espletamento delle analisi di laboratorio del Prodotto di cui ai campioni a) e c), ivi comprese tutte quelle ad esse correlate (es.: trasporto dei campioni da analizzare, consegna, ritiro etc.) saranno a carico dell'Amministrazione.

In ogni caso, la Consip S.p.A. si riserva la possibilità di effettuare, direttamente o attraverso un organismo di ispezione, verifiche ispettive sulla fornitura oggetto della Convenzione, anche in fase di caricazione del Prodotto presso il deposito del Fornitore.

7. CONTROLLI DI QUANTITÀ

Il controllo quantitativo sull'ammontare di Prodotto consegnato avverrà secondo le modalità di seguito riportate, salvo diverse disposizioni eventualmente adottate dalle singole Amministrazioni.

La singola Unità Utilizzatrice verificherà, per ogni consegna, che il Documento di accompagnamento (DAS, copia cartacea DAS elettronico e/o similari) riporti almeno i seguenti dati:

- Peso espresso in Chilogrammi o Tonnellate e/o volume espresso a litri a 15°C;
- Volume a Temperatura di carico;
- Densità a 15°C.

Nel caso in cui il Documento di accompagnamento (DAS, copia cartacea DAS elettronico e/o similari) fosse incompleto, la consegna potrà essere respinta e l'Amministrazione Contraente potrà applicare la penale di cui al successivo paragrafo 10 punto 4, fatto salvo il maggior danno.

L'Unità Utilizzatrice, qualora disponga di serbatoi di ricezione opportunamente tarati, per ogni consegna, al fine di determinare la quantità di combustibile/carburante consegnata a temperatura del Prodotto allo scarico, considererà i volumi rilevati all'interno dei medesimi serbatoi. Qualora l'Unità Utilizzatrice, viceversa, non disponga di serbatoi di ricezione opportunamente tarati, per ogni consegna, al fine di determinare la quantità di combustibile/carburante consegnata a temperatura del Prodotto allo scarico, dovrà rilevare:

- a) nelle autocisterne dotate di contalitri (tarati e verificati nel rispetto del D.M. n. 182 del 28 marzo 2000 e s.m.i. e muniti di apposita etichetta autoadesiva corrispondente alle caratteristiche indicate nell'allegato II al citato D.M. n. 182/00), il volume (litri) rilevato dalla testina di misurazione e stampato sul cartellino che dovrà essere controfirmato in contraddittorio con l'autista dell'autocisterna;
- b) nelle autocisterne chilolitriche, il volume (litri), per ogni scomparto in consegna, sulla sommità della cisterna dopo aver posizionato il veicolo in piano. Qualora il livello del liquido fosse inferiore al minimo misurabile - fuori scala - per almeno uno scomparto in consegna la partita sarà rifiutata e l'Amministrazione Contraente potrà applicare la penale di cui al successivo paragrafo 10 punto 1, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno;
- c) nelle autocisterne non dotate di serbatoi chilolitrici né di contalitri tarati, il peso tramite pesa su impianti pubblici o della Pubblica Amministrazione, purché tarati e controllati dall'Ufficio Metrico. Al fine di calcolare, per ciascuna consegna, la quantità di Prodotto fatturabile dal Fornitore, si procederà secondo le modalità di seguito riportate.

Nel caso in cui l'Amministrazione Contraente abbia effettuato le rilevazioni di densità e temperatura allo scarico di cui al precedente paragrafo 6.1 e disponga dei volumi di gasolio determinati a temperatura del Prodotto allo scarico, questi ultimi saranno riportati alla temperatura standard di 15° C avvalendosi delle tabelle 54B pubblicate nel volume III del Petroleum Measurement Tables, edita dal A.S.T.M. e stampata dal Ministero delle Finanze- Direzione Generale delle Dogane ed. II.II - su autorizzazione dell'A.S.T.M..

Nel caso in cui l'Unità Utilizzatrice, invece, non abbia effettuato alcuna rilevazione di cui al precedente paragrafo 6.1, ai fini della fatturazione saranno utilizzati i volumi (litri a 15°C) ricavabili dal Documento di accompagnamento (DAS, copia cartacea DAS elettronico e/o similari).

Qualora diversamente l'Amministrazione disponga del peso del Prodotto consegnato (determinato tramite pesa su impianti pubblici o della Pubblica Amministrazione nel caso di consegna effettuata con autocisterne non dotate di serbatoi chilolitrici né di contalitri tarati), i volumi di Prodotto fatturabili saranno calcolati dividendo il peso rilevato per la densità a 15°C ricavabile dal Documento di accompagnamento (DAS e/o similari).

Le quantità di Prodotto fatturabile, calcolate come sopra descritto, saranno arrotondate per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centilitri, per difetto se inferiore a detto limite; ad esempio 1355,500 litri saranno arrotondati a 1356 litri; 1365,623 litri saranno arrotondati a 1366 litri; 1365,497 litri saranno arrotondati a 1365 litri.

Qualora dovesse risultare una differenza tra numero di litri ordinati (a temperatura ambiente) e numero di litri effettivamente consegnati (a temperatura ambiente), verrà tollerata una differenza del 3% (tre per cento); entro tale percentuale, in ogni caso, non si farà luogo ad applicazione di penale alcuna. Sulle quantità consegnate in meno oltre la suddetta percentuale, si applicherà la penale di cui al successivo paragrafo 10 punto 6. Resta inteso che l'Amministrazione Contraente non corrisponderà alcun importo per la parte di fornitura non consegnata. Il Fornitore prende atto che eventuali quantitativi eccedenti detta percentuale potranno essere respinti.

Le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A. si riservano di inviare, per opportuna conoscenza, copia degli Ordinativi di Fornitura agli Uffici Metrici delle Camere di Commercio competenti per territorio affinché possano, secondo la loro discrezione, esperire gli opportuni controlli di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme di cui al D.M. n. 182 del 28 marzo 2000 e s.m.i..

8. RIFERIMENTI DEL FORNITORE

Il Fornitore è tenuto a mettere a disposizione delle Amministrazioni, entro la data di attivazione della Convenzione, un numero di telefono "verde" o "a pagamento secondo piano tariffario del chiamante", contattabile almeno nelle seguenti fasce orarie: dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 in tutti i giorni lavorativi e durante tutta la durata della Convenzione e dei relativi contratti attuativi.

Dovrà essere inoltre reso disponibile un indirizzo di posta elettronica (eventualmente PEC) tra i riferimenti di contatto.

Le Amministrazioni Contraenti potranno contattare tali riferimenti per ottenere informazioni e assistenza tecnica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- richieste di informazioni circa la Convenzione;
- *richieste relative allo stato degli ordini;*
- richieste di chiarimento sulle modalità di consegna;
- richieste di informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione.

9. MODALITÀ DI CALCOLO DEI CORRISPETTIVI

I corrispettivi dovuti al Fornitore sono calcolati sommando le variazioni offerte dal Fornitore per ciascun Prodotto e per le relative fasce di consegna, ai prezzi riportati sul listino "Mercato interno extra-rete" pubblicato con cadenza settimanale dalla Staffetta Quotidiana nella Rubrica "Chiusure Settimanali".

Con riferimento a ciascuna singola consegna in favore di ciascuna singola Unità Utilizzatrice, il corrispettivo sarà determinato in funzione:

- del Lotto in cui è effettuata la consegna;
- della tipologia di prodotto consegnato;
- della quantità oggetto della consegna (fascia di volume);
- della Data di consegna;
- delle variazioni offerte dal Fornitore aggiudicatario del lotto;
- del regime di accisa cui è assoggettata l'Amministrazione Contraente;
- delle aliquote di accisa vigenti nel giorno della settimana della consegna (settimana t) e nel venerdì di pubblicazione della Staffetta nella settimana antecedente alla consegna (settimana t – 1).

Di seguito, per ciascun prodotto, si riporta la modalità di calcolo dei corrispettivi, espressi in Euro/klitro, **al lordo di accise e al netto di Iva:**

PRODOTTO	PREZZO BASE	FASCIA DI VOLUME (LITRI)	CORRISPETTIVO
Gasolio da riscaldamento	P_G	$i=1$ - da 1.000 a 5.000	$P_G - AC_{t-1} + AC_t + V_1$
		$i=2$ - da 5.001 a 10.000	$P_G - AC_{t-1} + AC_t + V_2$
		$i=3$ - da 10.001 a 20.000	$P_G - AC_{t-1} + AC_t + V_3$
		$i=4$ - da 20.001 a 30.000	$P_G - AC_{t-1} + AC_t + V_4$
		$i=5$ - oltre 30.000	$P_G - AC_{t-1} + AC_t + V_5$
Gasolio da riscaldamento "Artico"	P_G	$i=1$ - da 1.000 a 5.000	$P_G - AC_{t-1} + AC_t + V_1 + SGA$
		$i=2$ - da 5.001 a 10.000	$P_G - AC_{t-1} + AC_t + V_2 + SGA$
		$i=3$ - da 10.001 a 20.000	$P_G - AC_{t-1} + AC_t + V_3 + SGA$
		$i=4$ - da 20.001 a 30.000	$P_G - AC_{t-1} + AC_t + V_4 + SGA$
		$i=5$ - oltre 30.000	$P_G - AC_{t-1} + AC_t + V_5 + SGA$

dove:

- P_G è il prezzo (quotazione "**max**"), del prodotto *Gasolio "risca"*, espresso in Euro/klitro, al netto di IVA, rilevato dalla Staffetta Quotidiana nella Rubrica "Chiusure Settimanali" (listino "**Mercato interno extra-rete**") nella settimana t-1 (da lunedì a domenica) antecedente la settimana (da lunedì a domenica) della consegna (settimana t) relativamente all'area geografica "NORD" (per i lotti 1, 2, 3, 4), "CENTRO" (per i lotti 5, 6) e "SUD E ISOLE" (per i lotti 7, 8, 9, 10);
- V_i è la variazione offerta, espressa in Euro/klitro, al netto di IVA, in corrispondenza della i-esima fascia di volume del prodotto Gasolio da riscaldamento;
- **SGA** è la variazione aggiuntiva offerta espressa in Euro/klitro, al netto di IVA, relativa al prodotto "Gasolio Autotrazione Artico";
- AC_{t-1} è il valore dell'accisa ordinaria relativa al Gasolio da riscaldamento, vigente nel giorno di pubblicazione della Staffetta della settimana antecedente la consegna;
- AC_t è il valore vigente il giorno della consegna, rispettivamente:
 - dell'accisa ordinaria del Gasolio da riscaldamento, per le Amministrazioni in regime di accisa ordinaria;
 - dell'accisa agevolata del Gasolio da riscaldamento, per le Amministrazioni in regime di accisa agevolata (es.: accise ridotte per le Forze Armate nazionali rispetto alle accise ordinarie).

Considerato che il Fornitore ha la facoltà di dare esecuzione ad ordini che prevedano la consegna di quantitativi di Prodotto inferiori a 1.000 litri, si specifica che alla suddetta consegna sarà applicato il prezzo corrispondente alla fascia 1 (da 1.000 – 5.000 litri).

Alle Amministrazioni virtuose (Amministrazioni che pagano con addebito diretto SEPA (SDD) o in anticipo rispetto al termine contrattuale) sarà comunque riconosciuto uno sconto sui corrispettivi pari allo sconto **S** offerto in fase di gara.

Qualora il Fornitore non sia in grado di rispettare la Data di Consegna contrattualmente prevista o la differente data stabilita in comune accordo tra le parti, non si terrà conto di eventuali aumenti di prezzo intervenuti, per variazioni del listino di riferimento e/o variazioni di accisa, mentre verranno conteggiate eventuali diminuzioni del prezzo medesimo.

Al fine dell'identificazione della fascia di volume corretta da considerare ai fini del calcolo dei corrispettivi, di seguito si riporta, a mero titolo di esempio, 2 casi ipotetici.

Caso 1: una Amministrazione Contraente ordina, in data 15/06/2026, 63.000 litri di prodotto da consegnare a una Unità Utilizzatrici (U.U.). L'Amministrazione Contraente non indica una Data di consegna e quindi, il Fornitore, deve effettuare tutte le consegne relative all'Ordine entro il 23/06/2026 (sesto giorno lavorativo

decorrente dal 15/06/2026). Il Fornitore, per propri fini logistici, può frazionare le consegne relative all'Ordine in più giorni, purché l'ultima consegna avvenga entro il termine sopra riportato. Tale frazionamento, tuttavia, non influisce sulla determinazione delle fasce di volume da utilizzare per la fatturazione che rimangono quelle riportate nella tabella seguente:

ID U.U.	ID SERBATOIO	PRODOTTO	QUANTITÀ RICHIESTA	FASCIA DI VOLUME
UU1	SER01	Gasolio da riscaldamento	1.000	oltre 30.000
	SER02	Gasolio da riscaldamento	1.000	
	SER03	Gasolio da riscaldamento	5.000	
	SER04	Gasolio da riscaldamento	10.000	
	SER05	Gasolio da riscaldamento	20.000	
	SER06	Gasolio da riscaldamento	25.000	
	SER07	Gasolio da riscaldamento "Artico"	1.000	da 1.000 a 5.000

Caso 2: una Amministrazione Contraente ordina, in data 15/06/2026, 88.000 litri di prodotto da consegnare a 2 Unità Utilizzatrici (U.U.). L'Amministrazione Contraente concorda con il Fornitore le Date di consegna (che comunque non devono andare oltre il 29/06/2026 (decimo giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore dell'Ordinativo di Fornitura). Di seguito si riportano le nuove fasce di consegna definite sulla base della Data di consegna concordata.

ID U.U.	ID SERBATOIO	PRODOTTO	QUANTITÀ RICHIESTA	DATA CONSEGNA CONCORDATA	FASCIA DI VOLUME
UU1	SER01	Gasolio da riscaldamento	1.000	18/06/2026	da 5.001 a 10.000
	SER02	Gasolio da riscaldamento	1.000	18/06/2026	
	SER03	Gasolio da riscaldamento	5.000	18/06/2026	
	SER04	Gasolio da riscaldamento	10.000	22/06/2026	oltre 30.000
	SER05	Gasolio da riscaldamento	20.000	22/06/2026	
	SER06	Gasolio da riscaldamento	25.000	22/06/2026	
	SER07	Gasolio da riscaldamento "Artico"	1.000	22/06/2026	da 1.000 a 5.000
UU2	SER08	Gasolio da riscaldamento	25.000	22/06/2026	da 20.001 a 30.000

10. PENALI

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto alla Data di Consegna e/o al termine per la sostituzione della fornitura di Prodotto non conforme ai requisiti del presente Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari all'1 per mille del valore del Prodotto non consegnato nel termine, al netto delle accise.
2. Qualora a seguito dell'accertamento di cui al paragrafo 6.1 risulti uno scostamento della densità rispetto a quella riportata sul Documento di Accompagnamento (DAS, copia cartacea DAS elettronico e/o simili) superiore al nove per mille, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore del Prodotto consegnato al netto delle accise.
3. Qualora a seguito delle attività di verifica di conformità di cui al paragrafo 6.2 risulti una non conformità del prodotto, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore del Prodotto consegnato al netto delle accise.
4. Nel caso in cui il Documento di Accompagnamento (DAS, copia cartacea DAS elettronico e/o simili) fosse incompleto, la consegna potrà essere respinta e l'Amministrazione Contraente applicherà una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore del Prodotto non consegnato al netto delle accise.
5. Qualora, nel caso di consegna con autocisterne chilolitriche, il livello del liquido sia inferiore al minimo misurabile - fuori scala - per almeno uno scomparto in consegna, la partita sarà rifiutata e l'Amministrazione Contraente applicherà una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore del Prodotto non consegnato al netto delle accise.
6. Qualora risulti una differenza tra numero di litri ordinati (a temperatura ambiente) e numero di litri effettivamente consegnati (a temperatura ambiente), sulle quantità consegnate in meno oltre la percentuale del 3% (tre per cento), il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore della suddetta quantità di Prodotto al netto delle accise.

11. VERIFICHE ISPETTIVE

Durante tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti stipulati dalle Amministrazioni, al fine di verificare la conformità delle prestazioni contrattuali a quanto prescritto nel presente Capitolato Tecnico e nell'ulteriore documentazione contrattuale, nonché di accertare l'adempimento degli impegni assunti dal Fornitore, Consip S.p.A. potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 - apposite verifiche ispettive.

I costi di tali verifiche saranno a carico del Fornitore che dovrà corrispondersi secondo quanto indicato nelle Condizioni Generali.

La stima dei costi a carico del Fornitore per l'esecuzione delle Verifiche Ispettive è pari a:

- Euro 38.050,00 per il Lotto 1;
- Euro 38.050,00 per il Lotto 2;
- Euro 41.250,00 per il Lotto 3;
- Euro 38.050,00 per il Lotto 4;
- Euro 37.400,00 per il Lotto 5;
- Euro 36.550,00 per il Lotto 6;
- Euro 37.400,00 per il Lotto 7;
- Euro 41.250,00 per il Lotto 8;

- Euro 34.600,00 per il Lotto 9;
- Euro 42.550,00 per il Lotto 10.

Per l'espletamento della suddetta attività, si farà riferimento ai livelli di servizio e agli adempimenti contrattuali indicati nel presente Capitolato e nello Schema delle Verifiche Ispettive riportato nelle pagine seguenti. Tale Schema, in sede di verifica potrà essere oggetto di ulteriori modifiche e/o integrazioni, al fine di verificare gli aspetti della fornitura e il corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la sottoscrizione della Convenzione. Le "modalità di valutazione", indicate nel suddetto Schema, sono anch'esse passibili di modifiche e/o integrazioni, compatibilmente con i livelli di servizio oggetto di indagine.

Le verifiche ispettive potranno essere effettuate sia presso le sedi del Fornitore sia presso quelle delle Pubbliche Amministrazioni che avranno effettuato Ordinativi di Fornitura; il Fornitore e l'Amministrazione Contraente dovranno, pertanto, attivarsi affinché le verifiche possano essere espletate nel migliore dei modi e senza intralcio all'attività.

L'Organismo di Ispezione, su indicazioni di Consip S.p.A., effettuerà uno o più cicli di verifiche ispettive sugli ordinativi emessi a valere sulla Convenzione. Tale ciclo è il numero di giorni/uomo necessari per rendere significativa l'attività di ispezione, compatibilmente con lo "Schema delle verifiche ispettive" e l'importo massimo a disposizione per lo svolgimento delle verifiche stesse.

SCHEMA DELLE VERIFICHE ISPETTIVE

Macrocategorie	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in Convenzione	Riferimenti Convenzione	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Modalità di valutazione
Qualità del processo di esecuzione dell'ordine	A.1 Tempo di Consegna	<i>Caso a (data non concordata)</i> - termine massimo corrispondente al sesto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore dell'Ordinativo di Fornitura. <i>Caso b (data concordata)</i> - Termine massimo corrispondente alla data concordata con la PA, che non potrà comunque essere superiore al decimo giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore dell'Ordinativo di Fornitura.	Par. 2) Capitolato Tecnico	<i>Caso a</i> - Confronto della data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura con la data di consegna. <i>Caso b</i> - Confronto della data concordata con la data di consegna.	• Ordinativo di Fornitura; • Verbale di consegna; • Documento di accompagnamento (DAS, copia cartacea DAS elettronico o similari).	Conformità: <i>caso a:</i> $t \leq 6$ gg; <i>caso b:</i> $t =$ data concordata; Non conformità grave: <i>caso a:</i> $t > 6$ gg; <i>caso b:</i> $t >$ data concordata. Nb: nel caso di presenza di più consegne afferenti allo stesso Ordinativo di Fornitura, per la valutazione dell'Ordine verrà effettuata la media aritmetica.

Macrocategorie	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in Convenzione	Riferimenti Convenzione	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Modalità di valutazione
	A.2 Controllo di Quantità	Consentita una quantità consegnata (litri a temperatura ambiente) inferiore alla quantità ordinata (litri a temperatura ambiente) fino ad un massimo del 3%.	Par. 7) Capitolato Tecnico	Calcolo di ΔQ pari a: (Quantità Ordinata - Quantità Consegnata)/Quantità Ordinata	• Ordinato di Fornitura; • Verbale di consegna; • Documento di accompagnamento (DAS, copia cartacea DAS elettronico o similari); • Documento controfirmato dalle parti con indicazione del quantitativo consegnato.	Conformità: $\Delta Q \leq 3\%$; Non conformità grave: $\Delta Q > 3\%$. Nb: nel caso di presenza di più consegne afferenti allo stesso Ordinato di Fornitura, per la valutazione dell'Ordine verrà effettuata la media aritmetica.
Qualità dei servizi integrativi di gestione	C.1 Controllo di Quantità Fatturate	Corrispondenza tra quantità consegnate espresse in litri a 15°C e quantità fatturate al lordo di eventuali note di credito.	Par. 5) e 7) Capitolato Tecnico	Confronto tra quantità (in litri a 15°C) registrate nel Verbale di consegna (in assenza di questo Documento di accompagnamento/cartellina o autocisterne conta litri) e quantità fatturate.	• Verbale di consegna; • Documento di accompagnamento (DAS, copia cartacea DAS elettronico o similari); • fatture/note di credito emesse dal Fornitore; • Documento controfirmato dalle parti con indicazione del quantitativo consegnato (cartellino autocisterne conta litri).	Conformità: corrispondenza fra la quantità consegnata (a 15°C) e la quantità fatturata. Non conformità grave: Non corrispondenza fra la quantità consegnata (a 15°C) e la quantità fatturata. Nb: nel caso di presenza di più fatture afferenti lo stesso Ordinato di Fornitura, per la valutazione dell'Ordine verrà effettuata la media aritmetica.